



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| dott.ssa Carla Musella | Presidente       |
| dott.ssa Maria Gallo   | Consigliere      |
| dott.ssa Maria Chiodi  | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 26.05.2020, all'esito della trattazione scritta della causa

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2846/2019 del Ruolo generale lavoro

**T R A**

**XXXXX XXXX**, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso di primo grado dall'avv. G. Ottato

**APPELLANTE**

**E**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S.** - in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente per procura generale alle liti dagli avv. Vincenzo Di Maio , Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone

**APPELLATO**

**In fatto e diritto**

Con ricorso depositato in via telematica in data 23.10.2019 **Xxxxxx Xxxx** ha adito questa Giustizia impugnando la sentenza n. 5756/2019 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la impugnativa, da lui proposta, avverso il licenziamento comminatogli dall'INPS in data 17.12.2018 e notificato in data 18.12.2018.

Censura la sentenza di prime cure sia per avere omesso di esaminare le eccezioni di carattere preliminare relative alla nullità e/o inefficacia del licenziamento per la dedotta violazione dei termini della procedura disciplinare previsti dall'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 come modificato dal D.lgs. 75/2017; sia per avere ritenuto, nel merito, la legittimità del licenziamento.



Ha chiesto, pertanto, di “1) *dichiarare inefficace e nullo o, in subordine, annullare, per le eccepite violazioni procedurali e/o per carenza di giustificazione e di proporzionalità, l’illegittimo licenziamento datato 17.12.2018 e notificato il 18 dicembre 2018, convertendo - in via gradata e se del caso - il recesso con la sanzione conservativa prevista dalle norme del CCNL di categoria, accertando altresì (e tenendo conto del) lo inadempimento dell’INPS ai suoi obblighi contrattuali di formazione, informazione e riqualificazione del ricorrente;*

2) *condannare l’INPS, in persona del legale rappr.te p.t., alla immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro presso la sede di Ischia o, in via gradata, presso quella di ultima adibizione a Napoli, Via De Gasperi 5, nonché a risarcire il danno come previsto dall’art. 63 comma 2 del D. Lgs 165/2011 nella misura corrispondente a tutte le mensilità intercorrenti tra il 18.12.2018 e la effettiva reintegra, nella misura di euro 1.555,00. mensili, o in via gradata nella somma anche superiore meglio vista, oltre interessi e svalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione di ciascuna spettanza mensile al saldo; il tutto nel previsto limite massimo delle 24 mensilità;* 3) *condannare altresì il convenuto INPS al versamento in favore della ricorrente dei dovuti contributi assistenziali e previdenziali per il periodo dal recesso alla reintegra. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto anticipatorio”.*

L’INPS, costituitosi in giudizio, ha resistito con articolate argomentazioni al gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.

\*\*\*\*\*

L’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, pur essendo necessario integrare la motivazione del giudice di prime cure che ha omesso di esaminare le preliminari eccezioni di nullità del recesso ritualmente proposte nel ricorso introduttivo di primo grado, invocate per la dedotta violazione dei termini previsti dalla procedura disciplinare in tema di pubblico impiego.

Trattasi in particolare della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 (così come modificato dal D.lgs. 75/2017) che, per quanto ci occupa, stabilisce che “*Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un*



*preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.*

Parte appellante denuncia il mancato rispetto sia del termine di giorni 30 previsto per la contestazione dell'addebito che di quello finale di 120 giorni per la conclusione del procedimento. Termini da ritenersi perentori ai sensi del comma 9 ter del cit. art. 55 bis a norma del quale *“La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.*

Ciò premesso in diritto al fine di esaminare la fondatezza o meno delle censure dell'odierno appellante è opportuno richiamare le circostanze che hanno condotto prima alla individuazione e, di poi, alla contestazione, dei fatti posti a fondamento del recesso.

Trattasi di circostanze che, richiamate nella lettera di contestazione del 6.08.2019, sono pacifiche tra le parti in causa, tant'è che vengono dedotte da entrambe nei rispettivi atti introduttivi.

In particolare la vicenda prende le mosse dagli accertamenti effettuati nel 2018 dalla Direzione Centrale Ispettorato in merito al corretto uso delle procedure informatiche dell'Istituto per fini istituzionali da parte dei propri dipendenti.

Con PEI n. 1331348 dell'11/5/2018 la Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi ha trasmesso all'Area Coordinamento Funzione Ispettiva della D.C. Risorse Umane una segnalazione in ordine a potenziali accessi non autorizzati ad archivi dell'Istituto, durante controlli periodici era stato, infatti, verificato che alcuni dipendenti avevano effettuato diverse migliaia di estratti contributivi con picchi giornalieri di oltre 800 estratti.



Alla luce della citata segnalazione il direttore delle Risorse Umane con nota prot. n.247551 del 15/5/2018 conferì ai **Dirigenti Ispettori dell'Area Coordinamento Funzione Ispettiva**, Aldo Falzone e Sabina Pistilli, l'incarico di svolgere gli approfondimenti necessari.

Tra i dipendenti autori degli accessi fu individuato anche il sig. Xxxxx Xxxxxx assegnato all'Agenzia di Ischia; ciò indusse gli Ispettori centrali ad acquisire notizie più dettagliate dalla Filiale Metropolitana area Flegrea Pozzuoli, sì da stabilire se gli stessi potevano essere giustificati da esigenze lavorative idonee a legittimare l'operato del ricorrente.

Tale richiesta fu riscontrata dalla Direttrice, Dott.ssa Dito, la quale con mail del 17/5/2018, dichiarò che gli accessi effettuati dal dipendente non erano giustificati da esigenze di servizio.

Di qui l'esigenza di approfondire l'analisi dei tabulati forniti dalla DCSI in data 5.06.2018 secondo cui nel periodo 3/7/2017 31/5/2018 il ricorrente aveva effettuato 36.538 accessi al servizio informatico "201 – Estratto contributivo" per la relativa visualizzazione e stampa degli stessi.

All'esito di tali approfondimenti - che hanno evidenziato che gli stessi erano stati posti in essere dalla postazione del ricorrente in orario lavorativo in modo continuativo e a cadenza quotidiana – gli Ispettori ebbero a sentire, il 25/6/2018, il Xxxxx al fine di acquisire direttamente le dichiarazioni del dipendente in merito ai fatti esposti.

Le risultanze degli accertamenti ispettivi sono state trasmesse dalla D.C. Ispettorato all'Ufficio Procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa (UPD) con nota PEI del 16/7/2018.

Con nota n.1028 del 6/8/2018 il Dirigente dell'UPD, preso atto della relazione ispettiva e dei relativi allegati, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Regolamento di disciplina ha contestato al sig. Xxxxxx di aver effettuato, abusando della sua qualità di dipendente INPS, un numero elevatissimo di accessi ingiustificati a banche dati, in violazione della normativa sulla privacy e delle disposizioni sul corretto uso delle banche dati che l'Ente gestisce per motivi istituzionali, nonché degli obblighi di correttezza nei confronti dell'Amministrazione datore di lavoro.

Dopo l'audizione del Xxxxx, fissata per il giorno 2.10.2018 e rinviata al 22.10.2018, veniva adottato in data 17.12.2018 il provvedimento disciplinare in tal sede impugnato.

Così ricostruita la vicenda di cui è causa è, a parere del Collegio, da ritenere pienamente rispettato il termine di giorni 30 normativamente richiesto per la contestazione dell'addebito.

Invero l'UPD ha avuto contezza dei fatti aventi rilevanza disciplinare in data 16.07.2018, di guisa che la contestazione del 6.08.2018 deve ritenersi tempestiva.

Non può infatti dubitarsi del fatto che l'UPD abbia avuto piena conoscenza dei fatti in epoca successiva al 16.07.2018 atteso che **in tale data risulta redatta la relazione finale** dell'ufficio



ispettivo incaricato di effettuare le verifiche sugli accessi segnalati dalla Direzione Centrale ed imputabili al Xxxxx.

Tale relazione datata e sottoscritta dagli Ispettori, munita altresì di un regolare numero di protocollo dell'INPS, è evidentemente sufficiente a far ritenere che l'UPD non ha potuto avere contezza dei fatti di rilevanza disciplinare in epoca antecedente.

Ne consegue che del tutto irrilevanti sono le contestazioni sollevate dall'attuale appellante sulla tardiva produzione, da parte dell'INPS, della PEI con cui l'Area Coordinamento Funzione Ispettiva ha trasmesso, in data 16.07.2018, all'Ufficio Procedimenti disciplinari, le risultanze degli accertamenti effettuati nei confronti del sig. Xxxxx.

Invero, da un canto, il documento in oggetto – prodotto in sede di note autorizzate – pare pienamente acquisibile siccome confermativo di una circostanza ritualmente dedotta sin dalla costituzione in giudizio dell'Istituto.

Inoltre la conoscenza, da parte dell'UPD, dei fatti di rilevanza disciplinare in epoca successiva al 16.07.2018 era comunque evincibile dalla relazione ispettiva ritualmente prodotta dall'Istituto.

Irrilevante, al fine che ci occupa, è l'attività in precedenza compiuta dall'Ufficio Ispettivo, essendo la stessa finalizzata ad un accertamento di fatti non denunciati dalla struttura di appartenenza del Xxxxx ma rilevati dalla Direzione Centrale in via generalizzata, stante l'elevato numero di accesso alle banche dati dell'Istituto operato nelle varie sedi.

Trattasi di un'attività ispettiva condotta proprio al fine di individuare la imputabilità degli accessi, la inerenza degli stessi all'attività lavorativa degli autori, il numero e le modalità temporali di effettuazione; ovvero di un accertamento necessario a stabilire la esistenza di fatti aventi rilevanza disciplinare.

Non pare pertanto potersi dubitare – specie in considerazione del tenore dell'art. 55 bis comma 4 cit. che individua il dies a quo del termine di giorni 30 **alla piena conoscenza da parte dell'UPD**

dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare – della tempestività della contestazione a norma di legge.

Né, come pare affermare il ricorrente, è possibile retrodatare il suddetto dies a quo ad una data antecedente alla conoscenza, da parte dell'UPD, dei fatti di rilevanza disciplinare, essendo il tenore della disposizione chiaro nella individuazione dello stesso.

Potendo, al più, un eccessivo ritardo nella segnalazione (all'UPD) dell'illecito rilevare sotto il diverso profilo (non dedotto nel presente giudizio) della tardività della contestazione, quale principio generale valevole per ogni atto di recesso sia nel pubblico che nel privato, ove abbia compromesso il diritto di difesa o ingenerato un affidamento sulla non punibilità dell'illecito.



Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza proposta dall'appellante per il dedotto superamento del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare.

Invero al termine di 120 giorni devono aggiungersi, nel caso in esame, i 20 giorni intercorsi tra il 2.10.2018 (giorno fissato per l'audizione del ricorrente) ed il 22.10.2018 (data di audizione dello stesso).

Il rinvio dell'audizione è stato, infatti, richiesto dallo stesso Xxxxxx come evincibile sia dal verbale redatto in data 22.10.2018 ove si legge testualmente “ ulteriore convocazione a seguito di rinvio” (ritualmente prodotto dall'INPS in primo grado, doc. 7); che vieppiù dalla nota del 27.09.2018, sottoscritta congiuntamente dal ricorrente e dalla segreteria FPCGIL Napoli Rosa Anna Ferreri, con cui veniva da questi richiesto “*adeguato rinvio al fine di predisporre una difesa commisurata alla gravità delle condotte contestate e della sanzione prevista*” .

Il documento in oggetto – prodotto dall'INPS in sede di note autorizzate – è pienamente acquisibile se sol si consideri che il Xxxxxx solo in sede di comparizione personale ha negato di avere richiesto il rinvio dell'audizione; e che, comunque, trattasi di documento a supporto di una deduzione ritualmente formulata dall'INPS nella memoria difensiva, ad ulteriore dimostrazione di una circostanza già evincibile dal verbale di audizione del 22.10.2018.

Essendo intercorsi tra la contestazione e l'adozione del procedimento disciplinare 134 giorni, il termine di legge è da ritenersi rispettato.

Ritenuta la legittimità del procedimento disciplinare è da valutare la idoneità dei fatti contestati a giustificare l'adozione della massiva sanzione espulsiva.

Sul punto il Collegio non può che confermare le valutazioni espresse dal giudice di prime cure sulla gravità dei fatti addebitati al Xxxx e sulla idoneità degli stessi a legittimare il recesso di cui è causa.

Premesso che i fatti contestati sono documentati e, comunque, ammessi dallo stesso appellante, non assume, a parere del Collegio, nessun valore scriminante la dedotta mancata formazione dello stesso sui compiti da espletare.

Invero gli addebiti si sostanziano in una attività di visualizzazione e stampa di estratti contributivi di soggetti non appartenenti alla zona di competenza dell'Ufficio del Xxxxxx; estranea ai compiti di ufficio del ricorrente (per come evincibile sia dai soggetti cui si riferivano gli estratti in oggetto che dall'attività di stampa degli stessi), potendo, al più, il Xxxxxx visualizzare, nell'esercizio delle sue mansioni, gli estratti dei soggetti, residenti nella zona di competenza dell'Ufficio, richiedenti le prestazioni previdenziali inerente alla Naspi.



Trattasi di attività estranea ai compiti di ufficio, realizzata in orario lavorativo (come da doc.4), ed in maniera massiccia (di media 150 stampe al giorno), rispetto alla quale nessuna rilevanza assumono le dedotte carenze in termini formativi.

Ed essendo, comunque, tra l'altro documentata la partecipazione del Xxxxx a corsi in materia di formazione dati (doc. 11) e, soprattutto, la espressa previsione nel Regolamento disciplinare dell'obbligo di segretezza dei dati, quale corollario dalle disposizioni del testo unico per la protezione dei dati personali approvato con il d.lgs n. 196/2003, che ribadiscono in questa specifica materia con particolare rigore, attesa la rilevanza anche penale delle sanzioni poste a garanzia del corretto adempimento degli obblighi di custodia dei dati stessi, il dovere di segretezza che grava su quanto il dipendente gestisce e conosce in virtù dei doveri di ufficio, dovere che già scaturisce dai generali obblighi inerenti il rapporto di servizio.

La condotta contestata, pertanto, si risolva non già in una negligenza lavorativa ma in una condotta dolosa di diffusione di dati riservati a soggetti terzi, svolta utilizzando strumenti e materiale di ufficio che - anche in considerazione dell'abnorme numero di accessi - non può che far ritenere - specie in considerazione della responsabilità dell'INPS nella custodia degli stessi - definitivamente compromesso il rapporto fiduciario.

L'appello va, pertanto, respinto.

Le spese di lite si compensano avendo il giudice di prime cure totalmente omissso la disamina delle eccezioni preliminari di nullità del recesso, per violazione dei termini procedurali.

### **PQM**

La Corte così decide:

rigetta l'appello;

compensa le spese di lite del presente grado.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della [Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.

Napoli 26.05.2020

Il Consigliere relatore

Dott. Maria Chiodi

Il Presidente

Dr.ssa Carla Musella



